



**Ordinanza
sui provvedimenti per combattere
il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico
internazionale viaggiatori
(Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico
internazionale viaggiatori)
(Agevolazioni per persone vaccinate e guarite)**

Modifica del 26 maggio 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 27 gennaio 2021¹ è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3

Abrogato

Art. 3 cpv. 3 lett. e f e cpv. 4

³ Sono esentate dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 le persone che:

- e. sono vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate e la durata di validità della vaccinazione sono disciplinate nell'allegato 1a;
- f. sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite; la durata della deroga è disciplinata nell'allegato 1a.

⁴ Le deroghe all'obbligo di registrare i dati di contatto di cui al capoverso 3 lettere e f non si applicano in caso di entrata in Svizzera da Stati o regioni di cui all'allegato 1 numero 2.

Art. 8 cpv. 1 lett. h, i e j, cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

¹ Sono esentate dall'obbligo di test e di quarantena di cui all'articolo 7 le persone che:

¹ RS 818.101.27

- h. possono provare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate e la durata di validità della vaccinazione sono disciplinate nell'allegato 1a;
- i. possono provare che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite; la durata della deroga è disciplinata nell'allegato 1a;
- j. non hanno ancora compiuto i 16 anni.

^{1bis} Sono esentate dall'obbligo di test di cui all'articolo 7 anche le persone che possono provare mediante un certificato medico che, per motivi medici, non possono sottoporsi allo striscio nasofaringeo necessario per il test per il SARS-CoV-2.

^{1ter} Le deroghe all'obbligo di test e di quarantena di cui al capoverso 1 lettere c, d, g, h, i e j non si applicano in caso di entrata in Svizzera da Stati o regioni di cui all'allegato 1 numero 2. I bambini sotto i 12 anni sono tuttavia esentati dall'obbligo di test.

Art. 9a cpv. 5 lett. a, e ed e^{bis} e cpv. 6

⁵ Le imprese di trasporto aereo possono trasportare i seguenti passeggeri in assenza di un risultato negativo del test:

- a. bambini e giovani sotto i 16 anni;
- e. persone che possono provare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate e la durata di validità della vaccinazione sono disciplinate nell'allegato 1a;
- e^{bis}. persone che possono provare che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite; la durata della deroga è disciplinata nell'allegato 1a.

⁶ Le deroghe all'obbligo di test prima della partenza di cui al capoverso 5 lettere a, e ed e^{bis} non si applicano in caso di entrata in Svizzera da Stati o regioni di cui all'allegato 1 numero 2. I bambini sotto i 12 anni sono tuttavia esentati dall'obbligo di test.

Inserire prima della sezione 5

Sezione 4b: Aggiornamento degli allegati

Art. 9b

¹ Il Dipartimento federale dell'interno, sentiti il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale degli affari esteri, aggiorna costantemente l'allegato 1.

² Aggiorna l'allegato 1a in base alle conoscenze scientifiche attuali e sentita la Commissione federale per le vaccinazioni.

II

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 1a secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 31 maggio 2021 alle ore 00.00².

26 maggio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² Pubblicazione urgente del 26 maggio 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato 1
(art. 2 cpv. 2)

Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 1»
(art. 2 cpv. 2, art. 3 cpv. 4, art. 8 cpv. 1^{er} e art. 9b cpv. 1)

Allegato 1a

(art. 3 cpv. 3 lett. e e f, art. 8 cpv. 1 lett. h e i,
art. 9a cpv. 5 lett. e ed e^{bis} nonché art. 9b cpv. 2)

Prescrizioni relative alle deroghe all'obbligo di registrare i dati di contatto, all'obbligo di test e di quarantena all'entrata nonché all'obbligo di test prima della partenza

1 Persone vaccinate

- 1.1 Sono considerate vaccinate le persone che sono state vaccinate con un vaccino che:
- a. è stato omologato in Svizzera ed è stato somministrato completamente secondo le raccomandazioni dell'UFSP;
 - b. è stato approvato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) per l'Unione europea ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
 - c. è stato approvato secondo la «WHO Emergency use listing» ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.
- 1.2 Il periodo durante il quale le persone vaccinate sono esentate dall'obbligo di registrare i dati di contatto (art. 3 cpv. 3 lett. e), dall'obbligo di test e di quarantena (art. 8 cpv. 1 lett. i) e dall'obbligo di test prima della partenza (art. 9a cpv. 5 lett. e) è di sei mesi a partire dalla vaccinazione completa.

2 Persone guarite

Il periodo durante il quale le persone guarite sono esentate dall'obbligo di registrare i dati di contatto (art. 3 cpv. 3 lett. f), dall'obbligo di test e di quarantena (art. 8 cpv. 1 lett. h) e dall'obbligo di test prima della partenza (art. 9a cpv. 5 lett. e^{bis}) è di sei mesi a partire dall'undicesimo giorno dalla conferma del contagio.